



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1038 DEL 30 ottobre 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Linea Sociale soc. coop. sociale integrata onlus – Manutenzione nelle aree verdi delle scuole statali - S.A. Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale - Importo a base d'asta: euro 250.000,00

PREC 198/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 1066504 del 12 settembre 2017 presentata da Linea Sociale soc. coop. sociale integrata onlus, e relativa memoria, con la quale l'istante contesta la propria esclusione dalla gara in oggetto, disposta dalla S.A. a causa del mancato possesso dello specifico attestato di idoneità previsto dall'art. 12 della legge 26 luglio 2016, n. 154, in alternativa all'iscrizione nel Registro ufficiale dei produttori, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione del verde pubblico; in particolare l'istante riferisce che tale requisito non era contemplato nel disciplinare di gara e pertanto la S.A. stabiliva di concedere due giorni di tempo ai concorrenti per integrare la documentazione presentata. Tuttavia l'attestato di idoneità in parola poteva essere ottenuto solamente a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione, mai attivati dalla Regione, quindi l'istante evidenzia che, data l'oggettiva impossibilità di ottenere l'attestato stesso, gli unici ammessi a partecipare alla gara sarebbero stati i "produttori" iscritti al citato Registro, sebbene l'appalto non avesse ad oggetto attività di produzione bensì solo servizi di manutenzione;

VISTA la memoria con la quale la S.A. sottolinea il carattere imperativo della norma di cui all'art. 12 della legge 154/2016, con la conseguenza che la lex specialis doveva ritenersi eterointegrata dalla stessa; pertanto essa rappresenta di aver assegnato a tutti i 16 partecipanti due giorni di tempo al fine di integrare la documentazione con il requisito previsto dalla legge, e di aver ammesso alla successiva fase di gara 6 operatori economici. La S.A., pur ammettendo che al momento dell'entrata in vigore della legge 154/2016 numerose Regioni non avevano avviato i corsi di formazione e che solo con la Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 venivano definiti gli standard formativi e le modalità di rilascio dell'abilitazione, afferma di non essersi potuta esimere dal richiedere un requisito



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

prescritto dalla legge. Pertanto essa aggiudicava il servizio in data 6 novembre 2017, ne seguiva la regolare esecuzione e la liquidazione sino al saldo;

VISTO il Parere reso con delibera n. 210 del 1° marzo 2018, laddove, in un caso analogo, l'Autorità reputava legittimo l'operato della S.A. (in quel caso Roma Capitale Municipio VI) che non aveva escluso dalla gara i concorrenti privi dell'attestato di idoneità, dal momento che, sebbene il requisito fosse previsto da una legge già in vigore, esso non risultava di fatto conseguibile da parte degli operatori economici interessati. Pertanto l'interpretazione da ritenere più congrua, sulla base del combinato disposto dell'art. 20, comma 6 del d.lgs. n. 214/2005 («Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i «piccoli produttori», cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito»), dell'art. 12 della legge n. 154/2016 e dell'art. 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici («I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione») era quella di intendere il requisito di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) della legge n. 154/2016 indispensabile ai fini della partecipazione alla gara solo laddove l'oggetto dell'appalto, oltre all'ordinaria attività di manutenzione del verde, comprendesse altresì la produzione e/o la fornitura (e quindi la commercializzazione) e/o l'importazione «di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci» previsti dal summenzionato d.lgs. n. 214/2005»; conclusioni che venivano ribadite con parere reso con delibera n. 255 del 7 marzo 2018;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la gara riguardava l'ordinaria attività di manutenzione del verde e la stessa S.A. riferisce che solo con la Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 venivano definiti gli standard formativi e le modalità di rilascio dell'abilitazione prevista dalla legge, pertanto il requisito non risultava di fatto conseguibile da parte degli operatori economici interessati;

RITENUTO quindi che attribuire all'articolo 12, comma 1, lettera b), una funzione eterointegrativa del bando, nonostante l'impossibilità di conseguire il requisito di idoneità ivi previsto entro il termine di scadenza delle offerte, rischia di integrare una violazione dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti, laddove si imponga il possesso un requisito di idoneità professionale non disponibile (in tal senso Tar Lazio, sentenza n. 11116/2017);

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- l'operato della S.A. comportava di fatto una restrizione della concorrenza in quanto il requisito di idoneità professionale per l'attività di manutenzione del verde pubblico non risultava di fatto conseguibile da parte degli operatori economici interessati.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 novembre 2018

Il Segretario Maria Esposito